



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

- SEZIONE I -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G.R. n. 559/06 proposto da

LABIANCA MONICA e **BERNARDI IVANO**, rappresentati e difesi dagli avv.ti Elena Calvetti e Massimo Spina, domiciliatari in Torino, via San Quintino, 42, come da mandato a margine del ricorso;

contro il

COMUNE DI AVIGLIANA, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

BOSCHETTO RICCARDO, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

a) dell'autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e periodici in data 24 gennaio 2006, n. 4, rilasciata in favore di Boschetto Riccardo, già titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di rivendita di generi di monopolio, nonché di bar nel locale sito in Avigliana, corso Laghi, 189;

2183/06
Reg. Sent. n.

Reg. Ric. n.
559/06

[Handwritten signature]

b) di ogni altro atto preparatorio, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso del procedimento e, in particolare: a) della determinazione comunale 30 dicembre 2005, n. 541, avente ad oggetto "Punti vendita di quotidiani e periodici non esclusivi – Indirizzi e procedure per il rilascio delle autorizzazioni; b) del Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, adottato con deliberazione C.C. 21 dicembre 2005, n. 180;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; udita inoltre all'udienza camerale del 24 maggio 2006 l'avv. Elena Calvetti per i ricorrenti;

Vista l'istanza cautelare;

Visto l'art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall'art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;

Considerato che i ricorrenti, titolari di due distinte rivendite esclusive di quotidiani e periodici in una via del Comune di Avigliana, impugnano l'autorizzazione alla rivendita non esclusiva degli stessi articoli assentita al controinteressato, oltre alla presupposta determina dirigenziale 30 dicembre 2005, n. 54, con cui sono stati stabiliti gli indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazione alla rivendita di quotidiani e periodici in via non esclusiva ed al piano di localizzazione delle rivendite esclusive;

Ritenuto che l'impugnazione di tale ultimo provvedimento è inammissibile, sia perché non costituisce atto presupposto a quello impugnato in principalità, sia

perché il ricorso non contiene nessuna censura ad esso riferibile;

Considerato che l'autorizzazione e la presupposta determina dirigenziale sono denunciate innanzi tutto per violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) D.L.vo 24 aprile 2001, n. 170 e delle norme attuative regionali di cui alla deliberazione G.R. 28 aprile 2003, n. 101-9183, in quanto con tali provvedimenti il Comune di Avigliana ha disposto di procedere al rilascio delle autorizzazioni alla rivendita non esclusiva sulla base della mera rilevazione degli elementi di parametrizzazione previsti dalla legge (densità della popolazione, caratteristiche urbanistiche e sociali della zona, entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, condizioni di accesso ed esistenza di altri punti vendita non esclusivi), ma ha tuttavia omesso qualsiasi valutazione discrezionale circa la compatibilità dei valori rilevati con l'apertura di una nuova rivendita non esclusiva;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 6 D.L.vo 24 aprile 2001, n. 170, "il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi";

Considerato che nel nuovo ordinamento del sistema di diffusione della stampa, la differenza sostanziale fra la rete dei punti vendita esclusivi e quella dei punti vendita non esclusivi è costituita dal fatto che solo i primi rispondono necessariamente ad un atto di pianificazione, mentre per i secondi la pianificazione non è prevista (ma, secondo la giurisprudenza, ciò non significa che non possa essere comunque disposta);

Ritenuto in ogni caso che, così come la pianificazione delle rivendite esclusive deve essere attuata in applicazione dei parametri di valutazione sopra elencati, anche il rilascio delle singole autorizzazioni all'apertura di rivendite non esclusive deve tener conto degli stessi parametri;

Ritenuto che se, come sostiene il Comune, il rilascio di tali autorizzazioni richiedesse soltanto la rilevazione degli elementi in questione e se l'atto fosse comunque dovuto quali che siano i risultati di tali rilevazioni, queste ultime non avrebbero alcun senso e si risolverebbero in un inutile aggravamento dell'iter procedurale di rilascio, contrario al principio di economicità e speditezza dell'azione amministrativa sancito dall'art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto perciò che, come del resto già affermato da questa stessa Sezione, la rilevazione degli elementi in discorso presuppone un giudizio discrezionale del Comune circa la compatibilità dei dati rilevati con l'apertura di una nuova rivendita (T.A.R. Piemonte, I, 19 maggio 2004, n. 857);

Ritenuto conclusivamente che l'omessa valutazione in tal senso vizia manifestamente l'autorizzazione rilasciata al controinteressato e, *in parte qua*, la presupposta determina dirigenziale, che devono perciò essere annullate in conformità a quanto dedotto con il primo motivo di ricorso, restando assorbite le censure ulteriori e con salvezza degli ulteriori provvedimenti che il Comune di Avigliana andrà ad adottare a definizione della domanda di autorizzazione proposta dal controinteressato;

Ritenuto comunque opportuno dichiarare l'integrale irripetibilità delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e periodici in data 24 gennaio 2006, n. 4, rilasciata in favore di Boschetto Riccardo, nonché, *in parte qua*, la determinazione comunale 30 dicembre 2005. n. 541, avente ad oggetto "Punti vendita di quotidiani e periodici non esclusivi – Indirizzi e procedure per il rilascio delle autorizzazioni", salvi restando gli ulteriori provvedimenti che il Comune di Avigliana andrà ad adottare a definizione della domanda di autorizzazione proposta dal controinteressato.

Dichiara le spese di giudizio integralmente irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.


Così deciso in Torino il 24 maggio 2006 con l'intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente

Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore

Paolo Lotti - Referendario

Il Presidente



L'Estensore



IL DIRETTORE DI SEGRETERIA



DEPOSITATA IN SEGRETERIA A SENSO
DI LEGGE IL 24 MAG. 2006
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA